

In merito al punto n. 1 che recita

" L'Arbitro è un sistema ADR che consente ai clienti, dopo aver presentato reclamo all'intermediario e non essere stati, in tutto o in parte, soddisfatti, di ottenere una pronuncia sulla propria controversia. La decisione è presa da un organo collegiale, che giudica secondo diritto e sulla base della domanda contenuta nel ricorso e dei documenti presentati dalle parti. La procedura svolta dinnanzi all'Arbitro si differenzia in modo netto da un tentativo di mediazione o conciliazione: la pronuncia resa dall'ABF è decisoria, seppur non abbia efficacia di titolo esecutivo e non rappresenti un vincolo giuridico per le parti, che possono comunque sottoporre la questione all'Autorità giudiziaria.

commento:

"La decisione è presa da un organo collegiale, che giudica secondo diritto"

Occorrerebbe chiarire la contraddizione vigente in quasi tutti i collegi, poiché spesso le decisioni attribuiscono prevalenza ad alcune circolari di Banca d'Italia, che costituiscono normativa secondaria nella gerarchia delle fonti, rispetto alla legge vigente ed alle autorevoli pronunce giurisprudenziali consolidate; si pensi alla mancata inclusione nel Teg/Isc degli oneri assicurativi nei contratti di Cqs ante circolare del 2013 con cui Banca d'Italia ne dispone l'inclusione. Ancora nel mancato riconoscimento della sottoposizione alla normativa antiusura del tasso di mora. Come conciliare e giustificare le circolari di Banca d'Italia, difformi dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza di legittimità e di merito prevalente, nelle decisioni dei collegi.

In merito al punto 3.3 denominato Strumenti per una migliore organizzazione dell'Arbitro

Per l'effettività della tutela e della funzione arbitrale, non si condivide la proposta modifica alla competenza temporale. Basti pensare che il fulcro delle controversie sottoposte all'Abf concernono contratti sottoscritti dal 2007 al 2011. Il 2011 segna un punto di svolta per Intermediari finanziari poiché i tassi soglia di usura, attraverso la modifica del meccanismo della loro determinazione, innalzano in maniera considerevole tale soglia. In considerazione della durata media originaria dei contratti, molti di essi sono ancora vigenti, per cui sarebbe logico e opportuno collegare la competenza temporale dell'Abf ai termini di prescrizione vigenti.

Avv. Luigi Benigno
Presidente A.I.S.C .